

News 44 mins ago



Dovuti il versamento dei contributi e gli arretrati ai dipendenti. Applicate le sanzioni. CCNL ANAPA UNAPASS riconosciuto come riferimento del settore stipulato dalle organizzazioni più rappresentative

È stato pubblicato lo scorso 1 febbraio il dispositivo della sentenza – emessa il 19 dicembre 2018 – con la quale il Tribunale di Genova ha rigettato il ricorso promosso da un'agenzia di assicurazioni che applicava il CCNL **SNA** contro l'avviso di addebito per il mancato versamento dei contributi dovuti ai dipendenti previsti dal CCNL di settore e degli arretrati relativi al periodo di vacanza contrattuale in seguito ad un'ispezione INPS.

Il dispositivo enuncia che *“i fatti sono pacifici e documentali”* e ripercorre la cronologia delle vicende relative al CCNL dal dicembre 2008 ai giorni nostri, sottolineando la mancata ratifica del comitato centrale dello SNA del contratto siglato il 4 febbraio 2011 e che ha comportato una discrezionalità di comportamento delle agenzie che hanno applicato o meno il CCNL del 2011. Successivamente, com'è noto, **Cisl Fiba**, **Cgil Fisac**, **Uil Uilca**, **Fna** e **ANAPA-UNAPASS**, in continuità con i precedenti, hanno siglato un CCNL nel 2014 e parallelamente, nel medesimo periodo, SNA con **Cpmi**, **Fesica Confsal** e **Confsal Fisals**, prosegue la sentenza, hanno stipulato un nuovo CCNL che non ha caratteristiche di rinnovo contrattuale e non prevede erogazione di arretrati per vacanza contrattuale ed una retribuzione tabellare inferiore a quella del contratto del 2011.

Questo fatto, secondo i giudici, ha determinato *“trattamenti differenziati nei confronti dei dipendenti”*, a seconda del fatto che i datori di lavoro avessero, nel periodo, scelto di applicare il *“nuovo contratto”* o quello scaduto nel 2011 (e successivamente non ratificato) erogando ai dipendenti, su suggerimento dello stesso SNA, importi a vario titolo (anticipazione su aumenti futuri, acconti, elemento assorbibile, superminimo non definito con contrattazione).

Sulla rappresentatività il Tribunale afferma che *“le prove assunte sono state univoche, con un' unica voce dissonante, nel dimostrare che il contratto collettivo contestato da INPS (CCNL SNA, ndIMC) non è stato*

siglato dai sindacati che abbiano la maggior rappresentatività dei lavoratori nel settore". Il rigetto ha comportato inoltre la rifusione delle spese di lite sostenute da INPS.

Intermedia Channel



4

